SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 dicembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2012.

Approvazione dello Statuto dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in particolare l'art. 13 recante istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS;

Vista la delibera del direttorio della banca d'Italia del 31 ottobre 2012, n. 709;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 novembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, nel testo deliberato dal direttorio della Banca d'Italia, lo statuto dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.

2. Lo statuto di cui al comma 1, entra in vigore dal 1° gennaio 2013, come previsto nell'art. 15 dello statuto medesimo.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 10, foglio n. 181

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS

STATUTO

ARTICOLO 1
(L'Istituto)

1. L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede legale in Roma.

2. L'IVASS svolge le funzioni ad esso attribuite conformemente alla legge e alla disciplina europea.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, e non possono sollecitare, ricevere o accettare istruzioni o direttive da altri soggetti pubblici o privati.

4. Entro il mese di giugno di ogni anno, l'IVASS trasmette al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

ARTICOLO 2
(Gli Organi)

Sono organi dell'IVASS:
a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) il Direttorio integrato.

ARTICOLO 3
(Il Presidente)

1. Presidente dell'Istituto è il Direttore Generale della Banca d'Italia.

2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi in tutti gli atti e i contratti e nei giudizi;
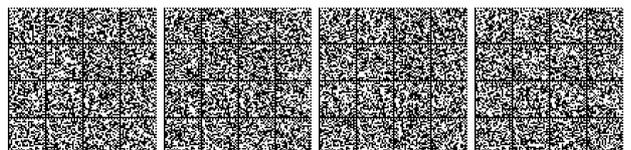
b) promuove e coordina l'attività del Consiglio e ne presiede le riunioni;
c) informa il Direttorio integrato sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto.

3. Il Consigliere più anziano per nomina, e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi.

4. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Consigliere di cui al comma precedente, li surroga il secondo Consigliere, la cui firma fa piena prova nei confronti dei terzi dell'altrui assenza o impedimento.

5. Il Presidente può delegare la firma di atti e la stipula di contratti al personale dell'Istituto.

ARTICOLO 4
(Il Consiglio)

1. Il Consiglio si compone del Presidente e di due Consiglieri.

2. I Consiglieri sono scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Ciascuno dei due Consiglieri rimane in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato.

ARTICOLO 5
(Funzioni del Consiglio)

1. Ferme restando le funzioni attribuite al Direttorio integrato dall'art. 8, comma 1, del presente Statuto, spetta al Consiglio l'amministrazione generale dell'IVASS. In particolare il Consiglio:
a) adotta il regolamento organizzativo e gli altri regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Istituto;
b) delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente e adotta il relativo regolamento;
c) determina la pianta organica del personale e adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti;
d) individua le esigenze che possono essere soddisfatte con personale distaccato dalla Banca d'Italia o da altri enti;
e) al ricorrere di esigenze cui non è possibile far fronte con personale dipendente, né con personale in regime di distacco, delibera nelle forme previste dalla legge il ricorso a contratti di collaborazione esterna;
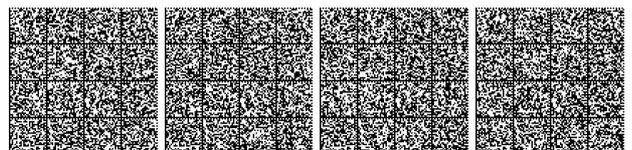
f) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
g) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
h) provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
i) esamina ed approva il progetto di bilancio di previsione finanziaria e di bilancio di esercizio;
l) delibera in ordine alla stipula di accordi con la Banca d'Italia per l'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche di quest'ultima e l'individuazione di forme di collaborazione tra i due Istituti;
m) attua gli indirizzi e gli atti di direzione strategica adottati dal Direttorio integrato;
n) delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli;
o) compie tutti gli atti relativi all'amministrazione dell'IVASS che non siano di competenza di altri organi.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio persegue l'obiettivo del contenimento delle spese per il funzionamento dell'Istituto, anche attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecniche, avvalendosi degli strumenti per il controllo di gestione e la valutazione delle *performance*.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe a singoli Consiglieri o a personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per lo svolgimento di attività ovvero per l'adozione di provvedimenti che non richiedano valutazioni di carattere discrezionale. Gli atti di delega ne individuano l'oggetto, stabiliscono, ove compatibile con la natura dell'atto, i criteri per l'esercizio dei poteri delegati e, se del caso, ne fissano i limiti temporali. Restano, comunque, di competenza esclusiva del Consiglio le delibere di cui alle lettere a), b), h), i) e n) del comma 1.

4. Qualora sia nominato un Segretario generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, il Consiglio può delegare ad esso compiti di amministrazione ulteriori rispetto a quelli già conferiti dal Direttorio integrato.

ARTICOLO 6
(Deliberazioni del Consiglio)

1. Il Presidente o chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, convoca il Consiglio, stabilendo l'ordine del giorno, ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti con domanda motivata contenente gli argomenti da trattare. La convocazione è effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, salvi i casi di urgenza.

2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un Consigliere. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente può autorizzare la costituzione del Consiglio con la sola presenza dei due Consiglieri, tenuto conto degli argomenti all'ordine del giorno. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.
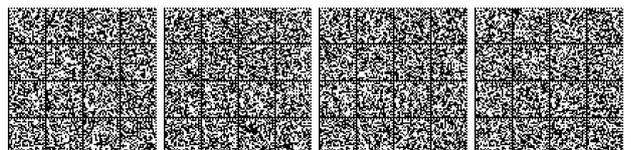
3. Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni, il Consiglio decide con apposita delibera, che può anche prevedere i casi in cui la riunione possa svolgersi mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza e le relative modalità.

ARTICOLO 7
(Il Direttorio integrato)

1. Il Direttorio integrato è costituito dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, dal Direttore generale della Banca d'Italia – Presidente dell'IVASS, dai tre Vice direttori generali della Banca d'Italia e dai due Consiglieri di cui all'art. 4, comma 2.

2. Il Direttorio integrato, organo dell'IVASS, è competente esclusivamente per le funzioni spettanti all'Istituto.

ARTICOLO 8
(Funzioni del Direttorio integrato)

1. Al Direttorio integrato spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica dell'IVASS nonché la competenza ad assumere gli atti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa. Rientrano, altresì, nella competenza del Direttorio integrato:

a) l'approvazione della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 4 del presente Statuto;
b) il rilascio di pareri, nullaosta e intese e la formulazione di proposte nell'ambito di procedimenti di competenza di altre Autorità o amministrazioni pubbliche;
c) la deliberazione delle modifiche al presente Statuto;
d) la costituzione nonché l'individuazione di mandato, composizione e funzionamento di Comitati, Commissioni o Collegi, di cui al successivo articolo 10;
e) l'adozione dei provvedimenti di distacco di personale presso la Banca d'Italia o presso altri enti per il migliore perseguimento dei fini istituzionali ed il conferimento di particolari incarichi nei confronti del personale dirigenziale;
f) la nomina dei delegati presso l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP).

2. Il Direttorio integrato ha facoltà di nominare un Segretario generale con compiti attinenti all'ordinaria amministrazione dell'Istituto e di coordinamento di aree operative.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttorio integrato può rilasciare deleghe, al Presidente, a singoli Consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o ai Comitati, Commissioni o Collegi costituiti ai sensi del comma 1, lettera d). Gli atti di delega ne individuano l'oggetto e stabiliscono i criteri per l'esercizio dei poteri. delegati, se del caso fissando limiti temporali per il loro esercizio. Le decisioni assunte dai delegati
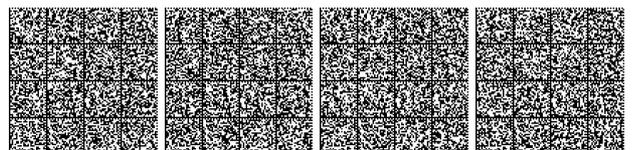
devono essere portate a conoscenza del Direttorio integrato secondo le modalità da quest'ultimo determinate. Restano, in ogni caso, di competenza esclusiva del Direttorio integrato le delibere di cui alle lettere a), c) e f) del comma 1 e l'adozione di atti normativi relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali.

ARTICOLO 9
(Deliberazioni del Direttorio integrato)

1. Il Governatore della Banca d'Italia o, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente, convoca il Direttorio integrato, stabilendo l'ordine del giorno, ogni qual volta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti con domanda motivata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. Il Direttorio integrato si riunisce almeno una volta al mese.

2. Le riunioni del Direttorio integrato sono presiedute dal Governatore della Banca d'Italia o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente. In caso di loro contemporanea assenza o impedimento, presiede la riunione il più anziano per nomina, o in caso di parità per età, tra i componenti del Direttorio integrato presenti.

3. Il Direttorio integrato è validamente costituito con la presenza di quattro componenti, tra cui almeno uno dei Consiglieri di cui all'articolo 4, comma 2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

4. Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni il Direttorio integrato decide con apposita delibera.

5. Nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere adottati dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Direttorio integrato nella prima riunione utile.

6. I provvedimenti del Direttorio integrato sono emanati con atto a firma di colui che presiede la riunione, ai sensi del comma 2.

ARTICOLO 10
(Comitati, Commissioni e Collegi)

1. In relazione a specifiche materie, possono essere costituiti Comitati, Commissioni o Collegi, ai quali possono essere attribuite funzioni consultive, istruttorie o di coordinamento, nonché deliberative sulle questioni ad essi delegate dal Direttorio integrato, nell'ambito delle proprie competenze.

2. Degli organismi di cui al comma 1 possono essere chiamati a far parte, oltre a singoli componenti degli organi dell'Istituto e a suoi dipendenti, anche altri dipendenti pubblici in servizio e in quiescenza, scelti sulla base delle relative competenze in relazione alle materie da trattare.
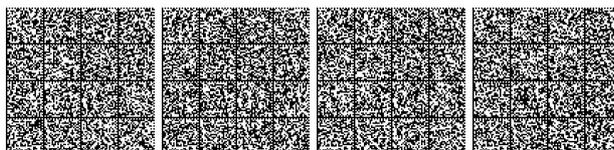
ARTICOLO 11
(Incompatibilità, obblighi e doveri)

1. Non possono far parte degli organi dell'Istituto coloro che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico, anche se non elettive o rappresentative, nonché in ogni caso tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con l'Istituto in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte.

2. I componenti del Direttorio integrato e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di imprese di assicurazione e di altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatari, in società in accomandita.

3. Il Consiglio può tuttavia consentire ai dipendenti l'esercizio di talune delle funzioni di cui al comma precedente, quando riconosca che ciò sia nell'interesse dell'Istituto.
4. Fermi restando i divieti di divulgazione previsti dalla legge, i componenti degli organi dell'Istituto nonché tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare la massima riservatezza con riferimento a tutte le notizie apprese nello svolgimento dei propri compiti e funzioni.

ARTICOLO 12
(Codice etico)

1. Il Direttorio integrato adotta un codice etico rivolto ai componenti degli organi dell'Istituto e uno rivolto ai dipendenti, ispirati ai seguenti principi: preservare l'indipendenza ed imparzialità della condotta di coloro che operano per l'Istituto, evitare le situazioni di conflitto di interesse anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro o all'interruzione dell'incarico presso l'Istituto, tutelare la riservatezza delle informazioni trattate.

2. Il Direttorio integrato nomina un Comitato, presieduto da una personalità esterna di indiscussa moralità ed indipendenza, con il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei codici etici e di rendere pareri su casi concreti sottoposti alla sua attenzione
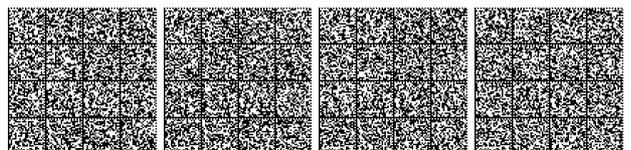
ARTICOLO 13
(Consulenza e rappresentanza in giudizio)

1. L'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione sono attribuite all'avvocatura interna, nel rispetto dei principi della legge professionale.
2. L'IVASS può avvalersi, previa delibera del Consiglio, del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

ARTICOLO 14
(Bilancio e revisione contabile)

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Ogni anno devono essere redatti sia il bilancio di previsione finanziaria sia il bilancio d'esercizio.

2. Il bilancio di previsione finanziaria deve essere approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

3. Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Esso deve essere approvato dal Consiglio entro il 31 marzo dell'anno successivo a ciascun esercizio.

4. Il bilancio di previsione finanziaria e il bilancio d'esercizio sono soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 351, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. La contabilità dell'Istituto viene verificata dai revisori esterni nominati, per la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del SEBC.

ARTICOLO 15
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Statuto entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. Il primo bilancio di previsione finanziaria è approvato dal Consiglio entro il 31 marzo 2013. Nel primo trimestre dell'anno 2013 l'IVASS baserà le proprie decisioni di spesa su risorse finanziarie pari a un quarto di quelle approvate con il bilancio di previsione dell'ISVAP per l'esercizio 2012.
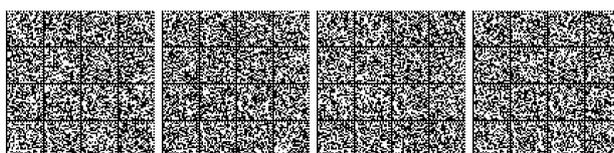
12A13720

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Guardavalle e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Guardavalle (Catanzaro);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 12 ottobre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Costanza Pino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Tedesco.

Il citato amministratore, in data 12 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Costanza Pino.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Gioiosa Ionica e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria);

Vista la delibera n. 32 del 26 novembre 2012, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di undici consiglieri sui sedici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuseppina Di Dio Datola è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Mazza.

In data 14 novembre 2012, sette consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 32 del 26 novembre 2012 da undici componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giuseppina Di Dio Datola.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Locri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Locri (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Crea è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 2 novembre 2012.

Anche il sindaco, in pari data, ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Le dimissioni dei consiglieri, che sono state presentate per il tramite di uno dei componenti dimissionari dell'organo consiliare, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 6 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Crea.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13621

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Cicciano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cicciano (Napoli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 31 ottobre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cicciano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna De Luna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cicciano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Raffaele Arvonio.

Il citato amministratore, in data 31 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cicciano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna De Luna.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13622

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Capergnanica e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Capergnanica (Cremona);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capergnanica (Cremona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Emilia Giordano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capergnanica (Cremona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 10 novembre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cremona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capergnanica (Cremona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Emilia Giordano.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13623

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2012.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l'art. 47 recante «Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide», con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 5, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;

Visto il decreto ministeriale n. 19080 del 29 luglio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata approvata la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria (di seguito «conto disponibilità») e dei conti ad esso assimilati;

Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011 con il quale sono state disciplinate le modalità di movimentazione della liquidità in essere sul conto disponibilità e sui conti ad esso assimilabili e di selezione delle controparti ammesse alle operazioni;

Considerato che la Direzione II - debito pubblico - del Dipartimento del Tesoro (d'ora innanzi indicata come «Direzione II») può porre in essere:

contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, già International

Swap Dealers Association (di seguito: «I.S.D.A.») associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali;

in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime;

altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Visto il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, ed in particolare l'art. 6, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II - debito pubblico - del Dipartimento del Tesoro;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Ritenuta la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività durante l'anno finanziario 2013;

Decreta:

Art. 1.

Emissione dei prestiti

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2013, le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Dirigente Generale Capo della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (d'ora innanzi indicato come «Direttore della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette potranno essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa.

Il Dipartimento del Tesoro potrà procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potrà, inoltre, procedere all'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.

Art. 2.

Limiti dell'indebitamento

Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati.

I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovrà contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.

In tale attività, il Dipartimento del Tesoro effettuerà emissioni di prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2013, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso tra il 55% e il 75%, la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 5% e il 15%; inoltre, le quote dei titoli «reali» indicizzati all'inflazione e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 15% e il 6%. Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovrà eccedere il 30% del totale delle emissioni nette.

Inoltre, il Dipartimento del Tesoro potrà effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità, previste dalla normativa.
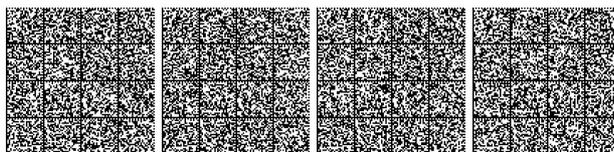
Art. 3.

Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

Il Dipartimento del Tesoro potrà effettuare operazioni di ristrutturazione del debito pubblico su base consensuale. Tali operazioni di ristrutturazione non sono da intendersi quali modifiche dei termini e delle condizioni dei singoli prestiti disposte in modo unilaterale dall'autorità emittente.

Le predette operazioni, incluse quelle effettuate attraverso l'utilizzo di strumenti derivati concluse nell'ambito degli accordi di cui al successivo art. 5, avranno come obiettivi, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, il contenimento del costo complessivo dell'indebitamento, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento e il buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato.

Le operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del D.P.R. n. 398/2003 citato in premessa, verranno disposte dal Direttore Generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II.

Il Dipartimento del Tesoro potrà procedere ad operazioni di riacquisto o rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione.

Il Dipartimento del Tesoro potrà, altresì, effettuare operazioni di scambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata.

Alle operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli «Specialisti in titoli di Stato», come definiti dall'art. 23 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 216.

In forza dell'art. 3, comma 2, del citato D.P.R. n. 398 del 2003, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione delle condizioni obiettive di fatto collegate a tale operatività.

Art. 4.

Contenimento del rischio di credito nelle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione effettuate attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità.

Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terrà conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive modifiche.

Ove ne ravvisi l'opportunità per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro ha facoltà di porre in essere, con le controparti di operazioni in strumenti derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di una garanzia (collateral).

Art. 5.

Accordi connessi con l'attività di ristrutturazione del debito pubblico

Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, il Direttore della Direzione II, potrà stipulare i contratti - quadro I.S.D.A. Master Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro altro allegato, compreso quello che disciplina gli accordi di prestazione di garanzia di cui all'art. 4, terzo comma (Credit Support Annex) che intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le istituzioni finanziarie controparti di operazioni in strumenti derivati, nonché ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di cui all'art. 3.

Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, il Direttore della Direzione II, firmerà gli accordi relativi ad ogni operazione di ristrutturazione.

Art. 6.

Operazioni di gestione del conto disponibilità

Le operazioni di gestione del «conto disponibilità» di cui ai decreti ministeriali del 29 luglio 2011 e del 25 ottobre 2011, citati nelle premesse, saranno disposte dal Direttore della Direzione II o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della Direzione II da questi delegato, anche in deroga a quanto disposto dal citato decreto ministeriale del 25 ottobre 2011.

Art. 7.

Decreti di approvazione e di accertamento

I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5, nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidità di cui all'art. 6, verranno firmati dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II.

Art. 8.

Obbligo di comunicazione

Il Dipartimento del Tesoro darà regolare comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici.

Il Dipartimento del Tesoro darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito

rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2012

Il Ministro: GRILLI

12A13676

DECRETO 20 dicembre 2012.

Emissione delle monete d'oro da euro 20 della Serie «Flora nell'Arte», - Rinascimento, in versione proof, millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico-Artistica n. 13, relativo alla riunione del 28 maggio 2012 e n. 14, relativo alla riunione del 24 luglio 2012, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2013 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da euro 20 della Serie «Flora nell'Arte»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da euro 20 della Serie «Flora nell'Arte», - Rinascimento, in versione proof, millesimo 2013, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	20,00	21	900	± 1‰	6,451	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: raffigurazione del giglio di Firenze su una balla di mercanzia; intorno un serto di foglie, fiori e frutta: copia dello stemma del Tribunale della Mercanzia, da una terracotta invetriata quattrocentesca di Luca della Robbia. Tra il serto di foglie e il giglio, nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; all'esterno, cerchio di perline;

sul rovescio: Serti di fiori e foglie adornano il busto della Primavera nell'omonimo dipinto di Sandro Botticelli (1445-1510), conservato nella Galleria degli Uffizi di Firenze; nel giro, da sinistra a destra, la scritta FLORA NELL'ARTE; nel campo di sinistra, su due righe, 20/EURO e, sotto, R; sotto il busto il nome dell'autore, A. MASINI; in basso 2013; all'esterno, cerchio di perline;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

Roma, 20 dicembre 2012

Il direttore generale: LA VIA

12A13662

DECRETO 20 dicembre 2012.

Emissione delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'Arte», - Rinascimento, in versione proof, millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico-Artistica n. 13, relativo alla riunione del 28 maggio 2012, n. 14, relativo alla riunione del 24 luglio 2012, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2013 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'Arte».

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'Arte», - Rinascimento, in versione proof, millesimo 2013, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	50,00	28	900	± 1‰	16,129	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro, leone che regge con la zampa anteriore destra uno scudo con il giglio di Firenze, simbolo di libertà repubblicana, detto marzocco: da una scultura quattrocentesca realizzata da Donatello e collocata originariamente in Piazza della Signoria, ora conservata nel Museo del Bargello di Firenze. Nel giro, da sinistra a destra, la scritta REPUBBLICA ITALIANA; in basso giglio araldico, simbolo parlante della città; all'esterno, cerchio di perline;

sul rovescio: al centro, Gianfranco Gonzaga, primo marchese di Mantova (1432-1444) avanza al passo verso sinistra su un cavallo dalle forme tipiche dell'arte pisanelliana: da una medaglia realizzata per fusione da Antonio di Puccio, detto Pisanello, probabilmente nel 1447. A sinistra, ad arco, dal basso in alto la scritta FAUNA NELL'ARTE; nel campo di destra, in alto su due righe, 50/EURO; sotto R; in basso, su due righe, 2013/V. DE SETA, nome dell'autore; all'esterno, cerchio di perline;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 20 dicembre 2012

Il direttore generale: LA VIA

12A13663

DECRETO 21 dicembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 settembre 2012 e scadenza 30 settembre 2014 settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visti i decreti in data 24 settembre, 24 ottobre e 23 novembre 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 28 settembre 2012 e scadenza 30 settembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ», con decorrenza 28 settembre 2012 e scadenza 30 settembre 2014, di cui al decreto del 24 settembre 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 24 settembre 2012.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 dicembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 settembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 settembre 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216
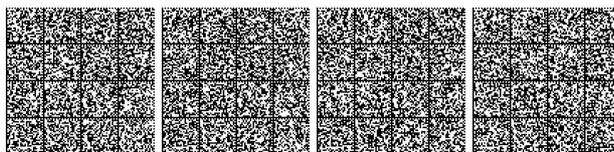
del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 settembre 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 dicembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2013, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2013.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2014, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 24 settembre 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

p. Il direttore generale: CANNATA

12A13677

DECRETO 28 dicembre 2012.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;
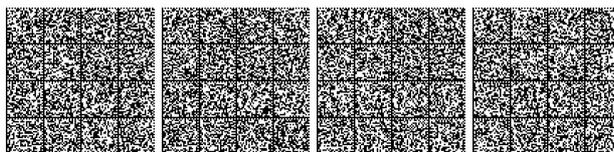
Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera *a)* della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lt per la benzina e di euro 0,1550/lt per il petrolio ed il gasolio;

Visto il decreto ministeriale del 1° dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2011, che ha fissato le misure del diritto speciale per l'anno 2012, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Visto il successivo decreto ministeriale del 10 luglio 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2012, di modifica del decreto ministeriale del 1° dicembre 2012, che ha variato la misura del diritto speciale gravante sul gasolio per autotrazione da applicare per il residuo periodo dell'anno 2012;

Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 169 del 21 settembre 2012, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2013;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.), con nota prot. n. 8624 del 2 novembre 2012 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'entità dei valori medi dei prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 762 del 1973 ed ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)* della medesima legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da applicare per l'anno 2013;

Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina, gasolio per uso riscaldamento e petrolio, per come stabilita con il decreto ministeriale del 1° dicembre 2011 e quella gravante sul gasolio per uso autotrazione stabilita con il successivo decreto ministeriale 10 luglio 2012;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, con la nota prot. n. 8624 del 2 novembre 2012 citata ha comunicato i sotto elencati valori medi dei prezzi per quanto concerne gli oli combustibili, confermando quelli indicati nella predetta deliberazione comunale n. 169 del 21 settembre 2012:

per l'olio combustile fluido superiore a 3° E: euro 4,00 a quintale;

per l'olio combustile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso da 5° fino a 7° E: euro 4,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale;

Ritenuto di confermare la misura dell'aliquota da applicare sui valori medi così come sopra determinati per il calcolo del medesimo diritto speciale da applicare con riguardo agli oli combustibili, per come indicata nel decreto ministeriale 1° dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l'anno 2013, viene stabilita in euro 0,233 per la benzina senza piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,030 per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.

Art. 2.

1. L'aliquota da applicare ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l'anno 2013 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi indicati in premessa.

Art. 3.

1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l'anno 2013 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, vengono fissati nell'importo e nella misura per ciascuno indicati nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 4.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013.

2. L'Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro: GRILLI
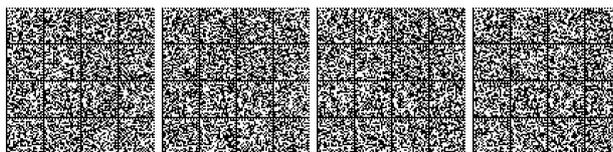
ALLEGATO A

Prezzi medi, aliquote e misure del diritto speciale previsti dagli art. 2 e 3 della Legge 1 novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno per l'anno 2013

	GENERI SOGGETTI AL DIRITTO SPECIALE		**2013**	
		Prezzi medi al minuto in euro	**Aliquota %**	**Diritto speciale**
	OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg.)			
	Sintesys	15,00	**4**	0,600
	Turbodiesel	11,00	**4**	0,440
	Multigrado	8,00	**4**	0,320
	Supermultigrado - Olio miscela super	10,00	**4**	0,400
	Super Motor Oil - Olio miscela normale	8,50	**4**	0,340
	Semisintetico : bz - ds	9,00	**4**	0,360
	Superdiesel	9,50	**4**	0,380
	HD - Motor Oil	10,00	**4**	0,400
	Grasso lubrificante	9,00	**4**	0,360
1	**TABACCHI**			
1.1	CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,06	**19**	0,581
1.2	Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,23	**19**	0,614
1.31	tabacchi comuni (snuff.)	2,35	**4**	0,094
1.32	tabacchi comuni (buste)	5,75	**4**	0,230
1.33	tabacchi comuni (scatole)	9,50	**4**	0,380
1.41	tabacchi fini (sigarini)	5,00	**4**	0,200
1.42	tabacchi fini (sigarillos)	8,00	**4**	0,320
1.43	tabacchi fini (sigari)	30,00	**4**	1,200
2	**LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia)**			
2.1	whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	14,00	**1**	0,140
2.2	distillati e whisky invecchiati fino a 12 anni - cognac invecchiato e brandy riserva	24,00	**2**	0,480
2.3	distillati e whisky invecchiati oltre a 12 anni	31,00	**3**	0,930
2.4	cognac invecchiato-ultra	54,00	**3**	1,620
3	**ARTICOLI SPORTIVI**			
3.1	sci da discesa	310,00	**1**	3,100
3.2	sci da fondo	150,00	**1**	1,500
3.3	attacchi	110,00	**1**	1,100
3.4	scarponi	180,00	**1**	1,800
3.5	bastoncini	30,00	**1**	0,300
3.6	sacche protasci e zaini professionali	90,00	**1**	0,900
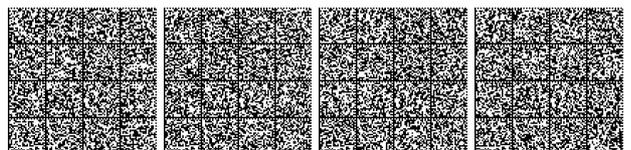
3.7	sacche portasci e zaini sportivi	40,00	**1**	0,400
3.8	sci da discesa - amatoriali	160,00	**1**	1,600
3.9	scarpe da ginnastica - palestra tela	60,00	**1**	0,600
3.10	marsupi	20,00	**1**	0,200
3.11	sacchi a pelo	90,00	**1**	0,900
4	**PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione)**			
4.1	essenze a oncia - 30 gr.	238,00	**2**	4,760
4.2	acque da colonia e lavande / flacone da 80 a 120 gr.	54,00	**1**	0,540
4.3	eau de parfum /flacone da 80 a 120	75,00	**1**	0,750
4.4	smalti, rossetti, ciprie	18,00	**1**	0,180
4.5	sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	30,00	**1**	0,300
4.6	creme per la pelle, tubetti o vasetti	39,00	**1**	0,390
4.7	prodotti alcolici, dopobarba	29,00	**1**	0,290
4.8	saponi fini solidi	12,00	**1**	0,120
4.9	saponi per barba - shampoo	17,00	**1**	0,170
4.10	latte e tonici	19,00	**1**	0,190
4.11	confezioni regalo (edt.100+altro)	54,00	**1**	0,540
5	**APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI (cadauno)**			
5.1	dia-proiettori	170,00	**2**	3,400
5.2	flash	235,00	**2**	4,700
5.3	macchine fotografiche da dilettanti	300,00	**2**	6,000
5.4	macchine fotografiche dilettanti economiche	150,00	**2**	3,000
5.5	macchine fotografiche professionali	700,00	**2**	14,000
5.6	macchine fotografiche semiprofessionali	500,00	**2**	10,000
5.7	obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	350,00	**2**	7,000
5.8	obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	175,00	**2**	3,500
5.9	oculari	400,00	**2**	8,000
5.10	videocamera compact lux	1.100,00	**2**	22,000
5.11	videocamera compact standard	550,00	**2**	11,000
5.12	videoregistratore standard	200,00	**2**	4,000
5.13	videoregistratori lux	400,00	**2**	8,000
6	**APPARECCHI RADIO - TELEVISORI (cadauno)**			
6.1	autoradio con registratore / riproduttore medio	200,00	**2**	4,000
6.2	autoradio con registratore / riproduttore standard	100,00	**2**	2,000
6.3	autoradio con registratore/riproduttore lux	400,00	**2**	8,000
6.4	caricatori CD - cassette	120,00	**2**	2,400
6.5	CD portatile	80,00	**2**	1,600
6.6	compo Hi-Fi	230,00	**2**	4,600
6.7	lettori MP3	150,00	**2**	3,000
6.8	monitor	170,00	**2**	3,400
6.9	radio con MF standard	40,00	**2**	0,800
6.10	radio MF lux	90,00	**2**	1,800
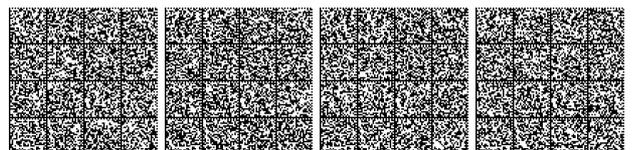
6.11	radio con MF e registratore / riproduttore standard	50,00	**2**	1,000
6.12	radio MF con registratore/riproduttore lux	150,00	**2**	3,000
6.13	radio MF con registratore/riproduttore medio	100,00	**2**	2,000
6.14	registratori	60,00	**2**	1,200
6.15	registratori digitali	200,00	**2**	4,000
6.16	ricetrasmittenti lux	340,00	**2**	6,800
6.17	ricetrasmittenti standard	160,00	**2**	3,200
6.18	scanner	500,00	**2**	10,000
6.19	telefoni portatili lux	200,00	**2**	4,000
6.20	telefoni portatili standard	100,00	**2**	2,000
6.21	televisori a colori fino a 15"	250,00	**2**	5,000
6.22	televisori a colori oltre15"	500,00	**2**	10,000
6.23	televisori in bianco e nero	50,00	**2**	1,000
6.24	TV tascabile LCD	170,00	**2**	3,400
6.25	videolettori - lettori CD - DVD - sintolettori	150,00	**2**	3,000
6.26	walkmann + radio	60,00	**2**	1,200
6,27	walkmann e riproduttori	40,00	**2**	0,800
7	**PELLICCERIA**			
7.1	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo)	7.750,00	**2**	155,000
7.2	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto)	6.710,00	**2**	134,200
7.3	pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	3.620,00	**2**	72,400
7.4	pellicce di lontra e lince (conf. corto)	2.580,00	**2**	51,600
7.5	pellicce di visone (conf. lungo)	2.070,00	**2**	41,400
7.6	pellicce di visone (conf. corto)	1.550,00	**2**	31,000
7.7	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.lungo)	770,00	**2**	15,400
7.8	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.corto)	520,00	**2**	10,400
7.9	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. lungo)	520,00	**2**	10,400
7.10	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. corto)	410,00	**2**	8,200
7.11	cappotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	460,00	**2**	9,200
7.12	giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	340,00	**2**	6,800
7.13	pelli da pelliccia (al Kg.)	340,00	**2**	6,800
7.14	pellicce sintetiche (conf. lungo)	360,00	**2**	7,200
7.15	pellicce sintetiche (conf. corto)	260,00	**2**	5,200
7.16	interni di pelliccia	260,00	**2**	5,200
7.17	scialli e sciarpe di pelliccia	250,00	**2**	5,000
8	**PELLETTERIA (cadauno)**			
8.1	valigie e borsoni in tessuto	115,00	**2**	2,300
8.2	valigie e borsoni in pelle	220,00	**2**	4,400
8.3	borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola	430,00	**2**	8,600
8.4	borse alta moda firmate in pelle	178,00	**2**	3,560
8.5	borse in renna, antilope, daino, cinghiale e altre pelli pregiate	136,00	**2**	2,720
8.6	borse in pelle non pregiate	105,00	**2**	2,100
8.7	borse in tessuto	63,00	**2**	1,260

8.8	borse in tessuto plastificato firmate	158,00	**2**	3,160
8.9	cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	84,00	**2**	1,680
8.10	cinture e borsellini in pelle, tessuto o altre fibre	63,00	**2**	1,260
8.11	guanti in pelle	53,00	**2**	1,060
8.12	guanti in altre fibre	32,00	**2**	0,640
8.13	cappelli in pelle	42,00	**2**	0,840
8.14	calzature in pelle o cuoio	126,00	**2**	2,520
8.15	valigie e borsoni in altri materiali	178,00	**2**	3,560
8.16	calzature in tessuto	73,00	**2**	1,460
8.17	beauty-case - valigette 24h	115,00	**2**	2,300
8.18	borse in altri materiali	105,00	**2**	2,100
8.19	calzature in altre fibre	42,00	**2**	0,840
8.20	ciabatte	16,00	**2**	0,320
9	**TESSUTI (a metro lineare)**			
9.1	tessuto in lana	19,00	**2**	0,380
9.2	tessuto in cotone	18,00	**2**	0,360
9.3	tessuto in lino	22,00	**2**	0,440
9.4	tessuto in seta	24,00	**2**	0,480
9.5	tessuto sintetico	23,00	**2**	0,460
10	**ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)**			
10.1	impermeabile per uomo	319,00	**2**	6,380
10.2	completo invernale per uomo	402,00	**2**	8,040
10.3	completo estivo per uomo	381,00	**2**	7,620
10.4	cappotto e mantella per uomo	432,00	**2**	8,640
10.5	cappotto e mantella per donna	442,00	**2**	8,840
10.6	soprabito primaverile o impermeabile per donna	319,00	**2**	6,380
10.7	abito completo per ragazzi	113,00	**2**	2,260
10.8	cappotto invernale per ragazzi	144,00	**2**	2,880
10.9	gonna di lana	113,00	**2**	2,260
10.10	gonna di cotone	93,00	**2**	1,860
10.11	pantaloni	88,00	**2**	1,760
10.12	camicie uomo	67,00	**2**	1,340
10.13	camicette donna	73,00	**2**	1,460
10.14	camicie ragazzo	37,00	**2**	0,740
10.15	camicette seta donna	103,00	**2**	2,060
10.16	giacche a vento unisex	175,00	**2**	3,500
10.17	completo lana donna	319,00	**2**	6,380
10.18	giacca/giubbotto cotone	216,00	**2**	4,320
10.19	giacca / giubbotto lana	278,00	**2**	5,560
10.20	cravatte, sciarpe	47,00	**2**	0,940
10.21	tute da sci	258,00	**2**	5,160
10.22	abito cotone donna	156,00	**2**	3,120
10.23	bluse cotone	83,00	**2**	1,660
10.24	giacca / giubbotto altre fibre	206,00	**2**	4,120

10.25	tute sportive	93,00	**2**	1,860
10.26	pantaloni ragazzo	47,00	**2**	0,940
10.27	giacca / giubbotto ragazzo	98,00	**2**	1,960
10.28	giacconi lana	309,00	**2**	6,180
10.29	giacconi cotone	258,00	**2**	5,160
10.30	giacconi altre fibre	248,00	**2**	4,960
10.31	giubbotti - giacche in pelle	361,00	**2**	7,220
10.32	gonne in pelle	155,00	**2**	3,100
10.33	tutine - abitini cotone bambini	42,00	**2**	0,840
10.34	giacconi in pelle	426,00	**2**	8,520
11	**MAGLIERIA E FILATI (a capo)**			
11.1	maglia, felpe, polo e gilet di cotone	68,00	**2**	1,360
11.2	maglia, gilet di lana	103,00	**2**	2,060
11.3	maglia di lana per ragazzi	57,00	**2**	1,140
11.4	maglia cotone per ragazzi	42,00	**2**	0,840
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca	289,00	**2**	5,780
11.6	filati di lana (al kg.)	52,00	**2**	1,040
11.7	berretti di lana	21,00	**2**	0,420
11.8	pantofole lana	25,00	**2**	0,500
11.9	cappelli cotone	26,00	**2**	0,520
11.10	cappelli lana	42,00	**2**	0,840
11.11	fasce paraorecchi	13,00	**2**	0,260
11.12	guanti lana	22,00	**2**	0,440
12	**BIANCHERIA (a capo)**			
12.1	pigiami e camicie da notte	56,00	**2**	1,120
12.2	magliette e canottiere	21,00	**2**	0,420
12.3	slip	13,00	**2**	0,260
12.4	reggiseni	21,00	**2**	0,420
12.5	calze lana	9,00	**2**	0,180
12.6	calzini uomo	7,00	**2**	0,140
12.7	collant	6,00	**2**	0,120
12.8	plaid - coperte lana	71,00	**2**	1,420
12.9	vestaglie	71,00	**2**	1,420
12.10	piumoni	354,00	**2**	7,080
12.11	lenzuola	31,00	**2**	0,620
12.12	tovaglie	41,00	**2**	0,820
12.13	copripiumoni	71,00	**2**	1,420
12.14	asciugamani	14,00	**2**	0,280
12.15	federe	9,00	**2**	0,180
12.16	boxer	17,00	**2**	0,340
12.17	body	31,00	**2**	0,620
12.18	calzamaglia	25,00	**2**	0,500
12.19	accappatoi	66,00	**2**	1,320

12A13719

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 dicembre 2012.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 22 dicembre 2010;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2012;

Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada e norme correlate per effetto delle disposizioni dell'art. 36, comma 10-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n.111, dell'art.1, comma 3, della legge 22 marzo 2012, n. 33, dell'art.17, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art.11-*bis* del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2012, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, è del 5,4%;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e norme correlate, come introdotte o modificate dalle disposizioni dell'art. 36, comma 10-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n.111, dell'art.1, comma 3, della legge 22 marzo 2012, n. 33, dell'art.17, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell'art.11-*bis* del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Roma, 19 dicembre 2012

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2012
Registro n. 10, foglio n. 193

ALLEGATO

Tabella I

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 23 a € 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 97.

Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 94 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 25 a € 99.

Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 152 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 160.

Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 154 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 162.

Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 163.

Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 159 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 41 a € 168.

Ove era prevista la sanzione da € 48 a € 94 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 51 a € 99.

Ove era prevista la sanzione da € 72 a € 292 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 76 a € 308.

Ove era prevista la sanzione da € 76 a € 306 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 80 a € 323.

Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 82 a € 328.

Ove era prevista la sanzione da € 79 a € 312 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 83 a € 329.

Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 318 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 84 a € 335.

Ove era prevista la sanzione da € 94 a € 191 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 99 a € 201.

Ove era prevista la sanzione da € 100 a € 400 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 105 a € 422.

Ove era prevista la sanzione da € 120 a € 239 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 126 a € 252.

Ove era prevista la sanzione da € 146 a € 584 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 154 a € 616.

Ove era prevista la sanzione da € 147 a € 590 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 622.

Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 156 a € 626.

Ove era prevista la sanzione da € 152 a € 608 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 160 a € 641.

Ove era prevista la sanzione da € 154 a € 613 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 162 a € 646.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 658.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 620 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 653.

Ove era prevista la sanzione da € 159 a € 639 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 168 a € 674.

Ove era prevista la sanzione da € 200 a € 800 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 211 a € 843.

Ove era prevista la sanzione da € 205 a € 410 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 216 a € 432.

Ove era prevista la sanzione da € 250 a € 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 264 a € 1.054.

Ove era prevista la sanzione da € 269 a € 1.075 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 284 a € 1.133.

Ove era prevista la sanzione da € 279 a € 1.114 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 294 a € 1.174.

Ove era prevista la sanzione da € 300 a € 1.200 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 316 a € 1.265.

Ove era prevista la sanzione da € 302 a € 1.207 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 318 a € 1.272.

Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.228 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 324 a € 1.294.

Ove era prevista la sanzione da € 314 a € 1.256 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 331 a € 1.324.

Ove era prevista la sanzione da € 335 a € 1.672 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 353 a € 1.762.

Ove era prevista la sanzione da € 350 a € 1.400 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 369 a € 1.476.

Ove era prevista la sanzione da € 365 a € 1.460 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 385 a € 1.539.

Ove era prevista la sanzione da € 382 a € 1.534 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 403 a € 1.617.

Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 410 a € 1.643.

Ove era prevista la sanzione da € 398 a € 1.596 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 419 a € 1.682.

Ove era prevista la sanzione da € 400 a € 1.600 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.686.

Ove era prevista la sanzione da € 500 a € 2.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 527 a € 2.108.

Ove era prevista la sanzione da € 555 a € 2.220 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 585 a € 2.340.

Ove era prevista la sanzione da € 628 a € 2.514 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 662 a € 2.650.

Ove era prevista la sanzione da € 669 a € 3.345 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 705 a € 3.526.

Ove era prevista la sanzione da € 726 a € 2.918 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 765 a € 3.076.

Ove era prevista la sanzione da € 730 a € 2.921 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 769 a € 3.079.

Ove era prevista la sanzione da € 731 a € 2.928 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 770 a € 3.086.

Ove era prevista la sanzione da € 732 a € 2.955 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 772 a € 3.115.

Ove era prevista la sanzione da € 761 a € 3.047 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 802 a € 3.212.

Ove era prevista la sanzione da € 767 a € 3.068 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 808 a € 3.234.

Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 821 a € 3.287.

Ove era prevista la sanzione da € 798 a € 3.194 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 841 a € 3.366.

Ove era prevista la sanzione da € 849 a € 3.395 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 895 a € 3.578.

Ove era prevista la sanzione da € 891 a € 3.565 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 939 a € 3.758.

Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 3.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.054 a € 3.162.

Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.054 a € 4.216.

Ove era prevista la sanzione da € 1.114 a € 11.139 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.174 a € 11.741.

Ove era prevista la sanzione da € 1.256 a € 5.030 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.324 a € 5.302.

Ove era prevista la sanzione da € 1.671 a € 6.684 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.761 a € 7.045.

Ove era prevista la sanzione da € 1.725 a € 6.903 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.818 a € 7.276.

Ove era prevista la sanzione da € 1.769 a € 7.078 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.865 a € 7.460.

Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.941 a € 7.767.

Ove era prevista la sanzione da € 1.886 a € 7.546 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.988 a € 7.953.

Ove era prevista la sanzione da € 2.514 a € 10.061 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.650 a € 10.604.

Ove era prevista la sanzione da € 4.455 a € 17.823 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.696 a € 18.785.

Ove era prevista la sanzione da € 10.240 a € 15.360 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.793 a € 16.189.

Tabella II

Disposizioni previste dal codice della strada e norme correlate che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:

Articolo 23, comma 12;

Articolo 1, comma 3, legge 22 marzo 2012, n. 33;

Articolo 115, comma 1-*ter*;

Articolo 122, comma 5-*bis*;

Articolo 167, comma 2-*bis*, comma 3-*bis* e comma 5, secondo periodo.

12A13749

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 dicembre 2012.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I della sostanza 5-IT o 5-(2-aminopropil) indolo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato: «Testo unico»;

Viste, in particolare, la tabella I del predetto Testo unico che indica le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso e la tabella II del Testo unico, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono, pertanto, usate in terapia in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;

Considerato che la sostanza 5-IT o 5-(2-aminopropil)indolo è un derivato dell'indolo ed è un isomero posizionale della α-metiltriptamina (α -MT), molecola con effetti sia allucinogeni sia stimolanti;

Vista la nota dell'8 agosto 2012 con la quale il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il sistema nazionale di allerta precoce, ha comunicato 14 casi di decesso e 11 casi di intossicazione acuta, registrati in Svezia, correlabili all'assunzione della sostanza 5-IT e numerosi sequestri nei quali è stata individuata la suddetta molecola effettuati sul territorio europeo e precisamente nel Regno Unito, in Ungheria, Svezia e Norvegia;

Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 4 ottobre 2012, favorevole all'inserimento della sostanza 5-IT nella tabella I del testo unico in considerazione delle possibili conseguenze in termini di salute e sicurezza correlate alla diffusione on-line della molecola 5-IT, alla gravità delle segnalazioni di casi di intossicazione e ai decessi relativi all'assunzione di tale sostanza, trasmesse dal Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 23 ottobre 2012, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza 5-IT o 5-(2-aminopropil)indolo;

Visto il parere del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota dell'8 ottobre 2012, favorevole alla collocazione nella tabella I del testo unico della sostanza su indicata;

Considerato che tale sostanza risulta ampiamente disponibile attraverso la rete internet e quindi facilmente acquistabile anche nel territorio italiano e rappresenta pertanto un rischio concreto per la salute pubblica;

Ritenuto di dover procedere all'inserimento della suindicata sostanza nella tabella I del testo unico a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserita secondo l'ordine alfabetico la seguente sostanza:

5-(2-aminopropli)indolo: denominazione comune;

(1H-indol-5-yl)propan-2-amine): denominazione chimica;

5-IT o 5-API: altre denominazioni.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2012

Il Ministro: BALDUZZI

12A13463

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 dicembre 2012.

Disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92 bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

VISTA la Legge 4 giugno 1984 n. 194 di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 1997 n. 143 che dispone per il SIAN caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione;
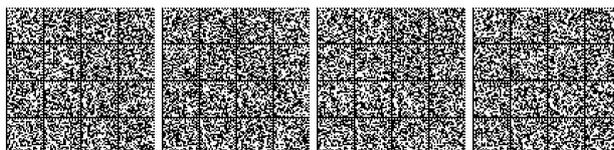
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999 n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14 comma 3 del D. lgs. 30 aprile 1998 n. 173 che all'art. 9 istituisce il fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 3 del DPR 503/99;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012 n. 41, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalità di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2005, che disciplina l'approvazione della modulistica relativa alle preparazioni alimentari;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalità attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché l'art. 12 paragrafo 2 relativo all'informatizzazione della nuova modulistica;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 luglio 2010 n. 11955 e relativo allegato, che istituisce il modello di notifica dell'attività di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 23 marzo 2012, contenente disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91 ed in particolare l'art. 8, par. 2 che stabilisce, per gli operatori iscritti negli elenchi regionali e nazionali, l'informatizzazione della notifica entro il 31 dicembre 2012;
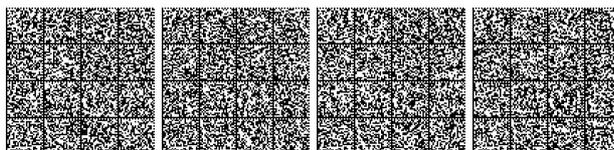
VISTO il Decreto Dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 184 dell'8 agosto 2012, contenente disposizioni transitorie per consentire, a partire dal 1° ottobre 2012, l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed in particolare l'art. 8, par. 3 che fissa al 1° gennaio 2013 l'entrata in vigore del presente Decreto;

RITENUTO necessario differire la data del 31 dicembre 2012, prevista all'art. 8, par. 2 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, termine entro il quale gli operatori iscritti negli elenchi regionali e nazionali sono tenuti ad informatizzare la notifica;

RITENUTO altresì necessario differire la data del 31 dicembre 2012, prevista all'art. 2 par. 2 del Decreto Dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425, al fine di consentire un efficace avvio della cooperazione applicativa tra il SIB ed i sistemi informativi delle Regioni e Province autonome;

RITENUTO opportuno differire la data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321;

RITENUTO opportuno abrogare il Decreto Dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425;

SENTITE le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 21 novembre 2012.

DECRETA

Art. 1

1. Gli operatori che notificano la propria attività ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 ed hanno sedi operative in diverse Regioni e Province autonome, per un periodo transitorio, sono tenuti a presentare notifica:
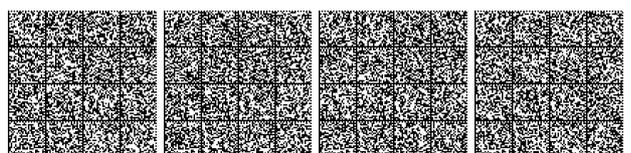
– ai sistemi informativi, di cui all'Allegato I del presente Decreto, di ciascuna Regione o Provincia Autonoma nella quale è ubicata l'eventuale sede operativa;
– al SIB per le Regioni o Province Autonome non indicate all'Allegato I del presente Decreto.

2. La disposizione del paragrafo precedente si applica dal 1° ottobre 2012, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, fino al 31 marzo 2013.

Art. 2

1. Il termine del 31 dicembre 2012, previsto all'art. 8, par. 2 del Decreto Ministeriale 1° febbraio n. 2049, entro il quale gli operatori iscritti negli elenchi regionali e nazionali sono tenuti ad informatizzare la notifica, è differito al 31 marzo 2013.

2. Il termine del 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, è differito. Il nuovo termine sarà fissato con successivo provvedimento, sentite le Regioni e Province Autonome.

3. Il termine del 31 dicembre 2012, stabilito all'art. 2, par. 2 del Decreto Dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425, di realizzazione dei sistemi webservices da parte delle Regioni e Province Autonome, è differito al 31 marzo 2013. Le Regioni e Province Autonome sono tenute ad attivare tutte le operazioni volte ad assicurare il regolare funzionamento della cooperazione applicativa tra SIB e sistemi informativi regionali.

4. Qualora il funzionamento della cooperazione applicativa tra SIB e sistema regionale venga attivato, nelle Regioni di cui all'All. I, prima della scadenza del termine del 31 marzo 2013, verrà data apposita divulgazione con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana alla rubrica disposizioni e comunicati.

Art. 3

1. Nelle more della definizione, da parte delle Regioni e Province Autonome, delle modalità di conferimento della delega per la registrazione al SIB ai sensi dell'art. 5, paragrafi 3 e 5, i soggetti cui è stato conferito, da parte dell'operatore, mandato per la gestione del fascicolo aziendale sono abilitati ad inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore come previsto all'art. 5, paragrafo 2 del medesimo Decreto, fatta salva l'eventuale necessità di ampliamento del mandato

stesso. In tal caso i soggetti mandatari inviano la copia cartacea della notifica alla Regione e Provincia Autonoma competente.

2. La disposizione del paragrafo 1 si applica esclusivamente alle Regioni e Province Autonome che non hanno provveduto alla definizione delle modalità per la registrazione al SIB e non riguarda le Regioni e Province Autonome indicate all'Allegato I.

Il Decreto Dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425 è abrogato.

Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 27 dicembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

ALLEGATO I

Regioni e Province Autonome dotate di sistemi informativi propri

- Regione Emilia Romagna
- Regione Lombardia
- Regione Marche
- Regione Piemonte
- Regione Puglia
- Regione Toscana
- Regione Umbria
- Regione Veneto

12A13709
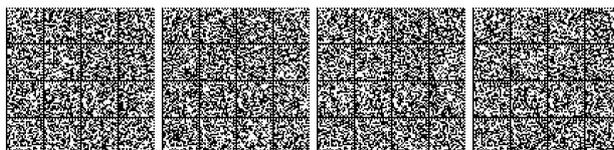
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 20 dicembre 2012.

Rettifica del decreto 17 ottobre 2012, volto a rettificare il decreto del 20 dicembre 2004, relativo a beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 41901 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota prot. n. 43/usc./2004 del 20 dicembre 2004;

Visti i decreti emanati dal Direttore dell'Agenzia del demanio con i quali sono state apportate rettifiche relative all'esatta identificazione catastale e alla corretta indicazione di alcuni immobili ricompresi nell'allegato *A* al decreto direttoriale n. 41901 del 20 dicembre 2004 e precisamente: decreto n. 20007 del 23 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007; decreto n. 51438 del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008; decreto n. 24127 del 18 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2011; decreto n. 39365 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2011, n. 301; decreto n. 28313 del 17 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2012;

Viste le note prot. n. 2012/966INT/DGPS-PF-PA-FI del 29 novembre 2012 e n. 2012/997INT/DGPS-PF-PA-FI del 14 dicembre 2012 ed i relativi allegati, con le quali la Direzione centrale gestione patrimonio immobiliare dello Stato dell'Agenzia del Demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio e su iniziativa dell'ente già proprietario, riscontrata la presenza di errori materiali per quanto concerne l'esatta identificazione catastale di due immobili, così come rettificata nel decreto n. 28313 del 17 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2012, ha richiesto di procedere alla rettifica del precitato decreto, senza per questo incidere sul perimetro dei beni ivi identificati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del decreto n. 28313 del 17 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2012;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato nell'allegato A del decreto n. 41901 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304, rettificato con il decreto n. 28313 del 17 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2012, pag. 34, nel modo di seguito indicato:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
INAIL06	Sicilia	Palermo	Palermo	Via del Fante	58	Catasto Fabbricati	30	2431	1, 9,10, 15, 16, 88, 122, 123, 124,125,126,127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 198

sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
INAIL06	Sicilia	Palermo	Palermo	Via del Fante	58	Catasto Fabbricati	30	2431	1, 9,10, 122, 123, 124,125,126,127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 198
							30	2430	10, 15, 16, 88
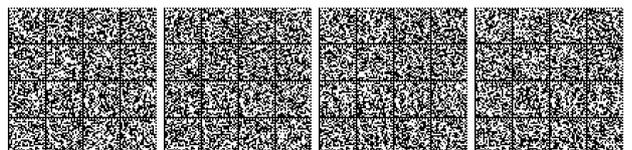
L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato nell'allegato A del decreto n. 41901 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304, rettificato con il decreto n. 28313 del 17 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2012, pag. 37, nel modo di seguito indicato:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
INAIL10	Veneto	Venezia	Venezia	Sestiere di Santa Croce		Catasto Fabbricati	VE/11	427	1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
				Fondamenta S. Simeone Piccolo	710, 711, 712, 713, 714			1441 1643	1, 2 11, 12, 13, 14, 15, 23
				Campiello della Comare	709, 710			1644	4, 5
				Calle Nuovo di S. Simeone	706, 707, 708			1764	1, 2, 3, 4

sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
INAIL10	Veneto	Venezia	Venezia	Sestiere di Santa Croce		Catasto Fabbricati	VE/11	427	1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
				Fondamenta S. Simeone Piccolo	710, 711, 712, 713, 714			441 1643	1, 2 11, 12, 13, 14, 15, 21
				Campiello della Comare	709, 710			1644	4, 5
				Calle Nuova di S. Simeone	706, 707, 708			1764	1, 2, 3, 4

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il Direttore: SCALERA

12A13618

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio e istituzione del Libretto Smart.

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che dal 1° gennaio 2013 i tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale sono stabiliti nella misura del:

1,00 per cento lordo in ragione d'anno sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari;

3,00 per cento lordo in ragione d'anno sui libretti nominativi speciali intestati a minori di età;

2,50 per cento lordo in ragione d'anno sui depositi giudiziari;

0,05 per cento lordo in ragione d'anno sui libretti al portatore.

Non sono consentiti versamenti giornalieri per importi superiori a euro 2.000.000,00 da parte del medesimo soggetto intestatario/cointestatario.

Si rende inoltre noto che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il Libretto Smart. II Libretto Smart è costituito dall'insieme del libretto di risparmio postale nominativo ordinario Smart, della Carta Libretto Postale e del Servizio Risparmio Postale On Line.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013 i tassi di interesse sui libretti nominativi Smart sono fissati nella misura del:

1,00 per cento lordo in ragione d'anno, quale Tasso Base;

3,00 per cento lordo in ragione d'anno, quale Tasso Premiale;

1,00 per cento lordo in ragione d'anno, quale Tasso Sopra Soglia.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

12A13660

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici».

Il decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2012.

Si comunica che, a decorrere dal 29 dicembre 2012, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dall'articolo 1, commi da 98 a 100 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), pubblicata nel supplemento ordinario n. 212/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2012.

12A13741

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Proroga dei termini per il versamento delle quote delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, per l'anno 2013, da corrispondere al Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Il Comitato Centrale comunica che, con delibera 18/2012 del 19 dicembre 2012, il termine di versamento delle quote di iscrizione all'Albo nazionale per l'anno 2013 previsto dall'art. 1, comma 1 della delibera n. 15/2012 del 25 ottobre 2012 di questo Comitato Centrale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte I - n. 254 del 30 ottobre 2012, per esigenze tecniche, è prorogato dal 31 dicembre 2012 al 31 marzo 2013.

12A13661

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo all'approvazione del Contratto di programma stipulato in data 26 ottobre 2012 tra l'ENAC e la Società SAVE S.p.A., ai sensi dell'art. 17, comma 34- bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2012 è stato approvato, ai sensi del richiamato art. 17, comma 34-*bis*, il Contratto di programma stipulato in data 26 ottobre 2012 tra l'ENAC e la Società SAVE S.p.A.

Il testo integrale del decreto e gli allegati riguardanti il Contratto di programma sono consultabili sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'ENAC (www.enac.gov.it).

12A13740

REGIONE LIGURIA

Legge regionale 21 dicembre 2012 n. 51 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2013) - Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF.

IL CONSIGLIO REGIONALE -
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

(*Omissis*);

Art. 25.

Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

1. Per l'anno d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 27.000,00, è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 27.000,00, per l'anno d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per l'anno d'imposta 2012 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso fra euro 27.000,01 ed euro 27.137,38, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 27.137,38 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF).

4. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 24.500.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012) sulle somme stanziate all'U.P.B. 9.108 «Finanziamento ripiano disavanzi» dello stato di previsione della spesa.

(*Omissis*),

Art. 30.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 dicembre 2012

Il presidente: BURLANDO

12A13675

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-303) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.